

RESISTENTE



10/05/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Avv. Pina Cipollone della 2^a Sezione ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nella causa iscritta al n° 12564 del ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2014
vertente

TRA

~~Comune di Roma~~

Rappresentata e difesa dall'avv. Laila Perciballi

Attore

E

~~Comune di Roma~~, in persona del Sindaco pro-tempore,

RESISTENTE -contumace

nonché

~~Comune di Roma~~ domiciliata e difesa come in atti

RESISTENTE - costituita

OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 C.P.C. avverso provvedimento n
097 2013920621922000 in riferimento alla cartella di pagamento n
09720100278026810000

CONCLUSIONI: all'udienza odierna le parti costituite concludevano come dal verbale in
atti.

Visto l'art. 132 cpc come novellato dall'art. 45 comma 17 Legge 69-09.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito la domanda è fondata.

Questo giudicante rileva, infatti, il computo dell'illegittima applicazione della maggiorazione di cui all'articolo 27 della legge 689-81 nella cartella di pagamento sottesa al provvedimento impugnato, determinata dalla Pubblica Amministrazione per la ritardata oblazione del verbale di accertamento di violazione sotteso alla cartella di pagamento de qua. A riguardo fa presente che la maggiorazione ex articolo 27 della legge 689-81 è applicabile al solo provvedimento dell' Ordinanza di Ingiunzione, non potendosi estendere, invece, a fattispecie simili se non a quelle espressamente previste da disposizioni di legge. Più specificatamente, il richiamo del sopra citato articolo 27 contenuto nell'articolo 206 del C.d.S. si riferisce sicuramente alla sola procedura di riscossione, ma non prevede l'applicazione della maggiorazione. Il primo comma dell'articolo 206 C.d.S. afferma infatti che l'articolo 27 regola unicamente il procedimento di "riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria".

Non può, quindi, applicarsi al verbale di accertamento di violazione del codice della strada la maggiorazione prevista invece per le sanzioni amministrative depenalizzate inflitte con la Ordinanza di Ingiunzione. Quanto sopra dedotto anche in conformità alla sentenza Cass. Civ. n 307 del 2007.

Spese di causa come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:

Accoglie la domanda e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato;

Condanna i convenuti in epigrafe, in solido, al pagamento dei compensi professionali liquidati in euro 240,00 comprensivi di spese oltre IVA e C.P.A. da distrarsi.

Così deciso in Roma il 17.3.16

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, li 23/3/16
IL CANCELLIERE
Alessandra Maria



Il Giudice di Pace
dott. Pina Cipollone